

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1. La Società Cooperativa Azienda Elettrica di Monguelfo (d'ora in poi AZ. ELETTR. MONGUELFO o il Fornitore) si impegna a fornire al CLIENTE energia elettrica nella misura necessaria a soddisfare l'intero fabbisogno del CLIENTE medesimo nel/nei punto/i di prelievo indicato/i nella Proposta di Contratto.

ART. 2 - INIZIO FORNITURA

2.1 Fatto salvo il rispetto delle norme in vigore, l'inizio della fornitura avviene per i punto/i di prelievo indicato/i nella Proposta di Contratto dopo il perfezionamento del contratto e successivamente alla disdetta del precedente contratto di fornitura del CLIENTE.

2.2 La fornitura è sottoposta alla seguente condizione: il Cliente deve versare quanto dovuto per contribuire alle spese per la connessione, secondo quanto previsto dalle norme in vigore (delibera ARERA 654/2015/R/eel - Allegato C e ss.mm.ii.) e versi altresì il contributo in quota fissa (Delibera ARERA n.301/2012/R/EEL Allegato A e ss.mm.ii.) previsto per i Clienti che fruiscono del servizio di maggior tutela.

2.3 Con la stipula del presente Contratto, il CLIENTE conferisce a E-WERK WELLSBERG, o ad altro soggetto terzo da questa delegato, mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c.* per il recesso – a mezzo sistema informativo integrato, ovvero come disposto dall'Autorità competente- dal/i contratto/i di fornitura esistenti ai quali il CLIENTE è eventualmente legato al momento della sottoscrizione della Proposta di Contratto e che riguardano i punti di consegna indicati nel presente Contratto.

2.4 Qualora per cause non imputabili a E-WERK WELLSBERG, l'attivazione della fornitura per ciascun punto di prelievo non sia compatibile con la data di decorrenza d'attivazione del servizio di distribuzione presso i medesimi punti di prelievo, l'attivazione della fornitura si intende differita alla prima data utile successiva che sarà comunicata tempestivamente da AZ. ELETTR. MONGUELFO al CLIENTE.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO

3.1 Il Contratto si perfeziona al ricevimento da parte del CLIENTE dell'accettazione della presente Proposta di Contratto da parte di AZ. ELETTR. MONGUELFO.

3.2 Il contratto ha durata indeterminata. Nel caso di connessioni temporanee la durata della fornitura è quella indicata nella proposta contrattuale, ovvero quella indicata in successiva comunicazione nei casi di differimento della data di inizio o di fine della fornitura medesima, ferme restando tutte le condizioni, comprese quelle economiche, indicate nel contratto. La durata della fornitura temporanea è prorogabile in linea con quanto stabilito dall'Allegato C della delibera ARERA n.654/15 e s.m.i., ove sussistano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Per le forniture usi domestici

Il CLIENTE può recedere esercitando il diritto di ripensamento entro 14 giorni solari decorrenti dalla conclusione del contratto come definita al precedente punto 3.1, senza oneri, inviandone comunicazione scritta per posta a Società Cooperativa Azienda Elettrica di Monguelfo, in MONGUELFO-TESIDO (BZ), Via Rienza 7, ovvero a mezzo PEC all'indirizzo info@pec.ewerk-welsberg.com;

Laddove il CLIENTE eserciti il ripensamento, il Fornitore potrà applicare un corrispettivo massimo non superiore a 23 euro iva esclusa (Testo integrato Vendita Del. ARERA 301/2012 e s.m.i.), qualora sia possibile annullare la richiesta di avvio fornitura, o tutti i corrispettivi indicati nel contratto fino al momento della cessazione, qualora non sia possibile annullare la richiesta di avvio della fornitura. Se la fornitura è già stata attivata e il Cliente decida di esercitare il diritto di ripensamento, lo stesso potrà individuare un altro fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del punto di fornitura.

3.3 Il CLIENTE potrà in qualsiasi momento recedere dal Contratto con un preavviso di 1 (un) mese comunicato mediante lettera raccomandata. Il termine decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo al ricevimento della comunicazione del recesso da parte di AZ. ELETTR. MONGUELFO. Nel caso in cui il CLIENTE eserciti il diritto di recesso non per cambiare fornitore, ma al fine di cessare la fornitura di energia elettrica, il termine di preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte di AZ. ELETTR. MONGUELFO.

3.4 Nel caso di recesso, richiesto dal Cliente, al fine di disattivare la fornitura (con modalità idonea ad impedire il prelievo di energia, anche con sigillatura), il Cliente stesso è tenuto a corrispondere il contributo in quota fissa (Delibera ARERA n.301/2012/R/EEL Allegato A e ss.mm.ii.) previsto dalle delibere dell'ARERA.

ART. 4 - CESSIONE DEL CONTRATTO

4.1 Il CLIENTE non può cedere il presente Contratto a terzi, senza il preventivo consenso scritto di AZ. ELETTR. MONGUELFO.

4.2 Il CLIENTE autorizza fin d'ora la cessione del presente Contratto da parte di AZ. ELETTR. MONGUELFO ad altre società autorizzate alla vendita di energia elettrica in base alla normativa vigente purché rimanga inalterata la tutela dei diritti del CLIENTE.

ART. 5 - DICHIARAZIONI E DELEGHE CLIENTE

5.1 L'impegno di potenza ed il trasferimento di energia elettrica ai Punti di prelievo del CLIENTE avviene tramite il servizio di trasporto ed il servizio di dispacciamento in conformità alle disposizioni delle delibere dell'ARERA* e successive modifiche ed integrazioni.

5.2 Con la stipula del presente contratto il CLIENTE conferisce a AZ. ELETTR. MONGUELFO mandato senza rappresentanza ex Art. 1705 c.c.* per la rescissione del/i contratto/i di fornitura esistenti ai quali il CLIENTE è legato al momento della stipula del presente contratto. Il CLIENTE si impegna, in particolare, a fornire a AZ. ELETTR. MONGUELFO tutte le informazioni e a trasmettere e sottoscrivere tutti i documenti utili o necessari a tale scopo.

5.3 Qualora sia necessario comunicare l'avvenuto subentro o voltura del CLIENTE rispetto al precedente intestatario del contatore, AZ. ELETTR. MONGUELFO si riserva il diritto di fatturare al CLIENTE gli eventuali oneri per l'espletamento delle pratiche di voltura o subentro.

5.4 Il CLIENTE dichiara di non avere obbligazioni insolute relative a precedenti contratti di fornitura d'energia elettrica.

ART. 6 - CONDIZIONI TECNICHE

6.1 L'energia elettrica viene fornita da AZ. ELETTR. MONGUELFO al CLIENTE utilizzando la propria rete di distribuzione locale alla tensione e secondo le caratteristiche tecniche dei Punti di consegna.

6.2 Gli aspetti tecnici concernenti la fornitura dell'energia elettrica come tensione, frequenza, sostituzione dei contatori, gestione del collegamento, nonché le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della somministrazione, sono regolati dalla normativa vigente in materia e dai provvedimenti emanati dalle autorità competenti.

ART. 7 - FATTURAZIONE E MISURAZIONE DELL' ENERGIA CONSUMATA

7.1 AZ. ELETTR. MONGUELFO effettua la rilevazione delle misure secondo gli obblighi stabiliti dalle delibere dell'ARERA n. 156/2007 e 654/2015/R/eel Allegato B come successivamente modificate e integrate.

7.2 Le bollette sono emesse dal Fornitore con frequenza:

- bimestrale per usi domestici in bassa tensione; e per gli usi diversi con potenza impegnata fino a 15 kW;
- mensile per gli usi diversi con potenza impegnata superiore ai 15 kW

7.3 A partire dal 1° gennaio 2019, la fattura valida ai fini fiscali sarà emessa in formato elettronico e resa disponibile, mediante il Sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate, nell'area riservata del Cliente sul sito web dell'Agenzia delle Entrate o all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dallo stesso Cliente.

Per le forniture usi domestici

Il documento contenente i dati di consumo, la riproduzione dei dati fiscali e le ulteriori informazioni previste dalla regolazione vigente (ai fini del presente Contratto definito per brevità anche "Bolletta"), verrà comunque inviato tramite posta ordinaria, oppure, nel caso in cui il Cliente abbia dato disponibilità a AZ. ELETTR. MONGUELFO (in fase di conclusione del Contratto o successivamente) di riceverlo con modalità elettronica, attraverso caricamento nel portale web messo a disposizione da AZ. ELETTR. MONGUELFO.

7.4 I corrispettivi dovuti per la fornitura, per il Cliente in servizio di MAGGIOR TUTELA sono quelli stabiliti e aggiornati dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti; per il Cliente-SOCIO invece vengono stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione e rettificati dall'assemblea generale.

7.5 Le bollette sono emesse sulla base dei prelievi rilevati a cura di AZ. ELETTR. MONGUELFO (in qualità di distributore). In assenza delle letture, AZ. ELETTR. MONGUELFO invierà al Cliente stesso una bolletta d'acconto il cui importo sarà determinato sulla base della media dei prelievi realmente effettuati dal Cliente nell'anno precedente.

7.6 Se vi è differenza tra gli importi dovuti per i prelievi reali e quelli addebitati in acconto al Cliente, AZ. ELETTR. MONGUELFO provvede a fatturare le differenze nella bolletta del periodo immediatamente successivo a quello in cui il Cliente ha comunicato l'autolettura o il Distributore ha fatto la rilevazione.

7.7 All'atto della cessazione del contratto, comunque determinata, la bolletta finale sarà emessa entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. In caso di indisponibilità dei dati di misura, AZ. ELETTR. MONGUELFO provvederà ad emettere una bolletta con consumi stimati entro i termini stabiliti dall'ARERA, restituendo inoltre il deposito cauzionale eventualmente corrisposto dal cliente finale. In tal caso la bolletta finale verrà emessa quando saranno a disposizione i dati di misura.

ART. 8 - PAGAMENTI

- 8.1 AZ. ELETTR. MONGUELFO si impegna a svolgere tutte le attività burocratiche ed amministrative per l'emissione delle fatture. Il CLIENTE riceverà una fattura suddivisa per tipologia di costi, che comprenderà tutti gli oneri e costi necessari per la fornitura di energia elettrica. Al CLIENTE che usufruisce del servizio a portale e si avvale anche dell'addebito diretto in conto corrente verrà applicato uno sconto come previsto dalla normativa ARERA.
- 8.2 Il CLIENTE si impegna ad effettuare il pagamento delle fatture entro la data indicata nelle stesse, che in ogni caso non può essere inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione. Il pagamento della bolletta libera il Cliente dai suoi obblighi se avviene nei termini e con le modalità sopra indicate.
- 8.3 Il CLIENTE può richiedere a AZ. ELETTR. MONGUELFO un piano di rateizzo degli importi fatturati.
- 8.4 Qualora il CLIENTE non rispettasse il termine di pagamento della bolletta, il Fornitore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciutogli dal contratto:
- addebiterà gli interessi di mora calcolati su base annua, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento ("TUR");
 - invierà al Cliente, trascorsi almeno 10 giorni dal predetto termine di scadenza, una raccomandata di preavviso di sospensione della fornitura/riduzione della potenza ove sussistano le condizioni di cui all'art.11.1
- 8.5 Nei casi in cui il CLIENTE abbia scelto la modalità di pagamento con addebito diretto SEPA e per causa a Lui imputabile la Banca respinga il pagamento, verranno addebitate sulla fattura successiva spese per mancato incasso pari ad €5,00

ART. 9 - GARANZIE DI PAGAMENTO

- 9.1 Salvo che i pagamenti delle fatture siano effettuati mediante addebito diretto SEPA, AZ. ELETTR. MONGUELFO è autorizzato a richiedere, qualora lo ritenesse necessario, un importo cauzionale nella misura pari a quanto previsto da ARERA. L'importo cauzionale, che verrà addebitato sulla prima fattura, verrà restituito successivamente allo scioglimento del presente contratto con la fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute, maggiorato degli interessi legali maturati. Qualora nel corso della durata del presente Contratto l'importo cauzionale sia incamerato in tutto o in parte da AZ. ELETTR. MONGUELFO, il CLIENTE sarà tenuto a ricostituirlo. Nel caso in cui i pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante addebito diretto SEPA, il CLIENTE si impegna a sottoscrivere e dare a AZ. ELETTR. MONGUELFO un mandato di addebito diretto con validità fino a revoca.
- 9.2 AZ. ELETTR. MONGUELFO si riserva comunque la facoltà di addebitare al CLIENTE l'importo di cauzione qualora l'addebito diretto SEPA venga meno o sia attivato in ritardo. Resta salva la restituzione della cauzione in caso di successiva attivazione dell'addebito diretto SEPA.
- 9.3 AZ. ELETTR. MONGUELFO può chiedere al CLIENTE, in qualunque momento, di aumentare la cauzione nella misura pari a quanto previsto dall'ARERA o da diversa autorità competente. AZ. ELETTR. MONGUELFO potrà quindi richiedere al CLIENTE il versamento delle integrazioni necessarie per adeguare l'importo cauzionale alle variazioni nel frattempo intervenute, mediante addebito del relativo importo nella prima bolletta utile.

ART. 10 - CASI DI INTERRUZIONE E LIMITAZIONE DELLA FORNITURA

- 10.1 Le Parti si danno atto che AZ. ELETTR. MONGUELFO distribuisce l'energia con continuità, salvo patti speciali o casi di forza maggiore
- 10.2 AZ. ELETTR. MONGUELFO può interrompere la fornitura per cause di oggettivo pericolo e per ragioni di servizio, cioè per manutenzione, per riparazione dei guasti sugli impianti elettrici, per ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti medesimi o per motivi di sicurezza anche connessi all'espletamento di altri servizi di pubblica utilità, adoperandosi per evitare, per quanto possibile, disturbo alla Clientela. Tali interruzioni nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a scioperi che non dipendano da inadempimenti contrattuali del Fornitore, a ordini o provvedimenti delle Autorità, a variazioni di frequenza o tensione per cause accidentali oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Distributore o al Fornitore, non danno luogo a riduzioni delle somme dovute per la fornitura né a risarcimento danni né a risoluzione del contratto.
- 10.3 **Per le forniture altri usi con limitatore della potenza prelevata**
Il Cliente dichiara che il valore di "potenza disponibile" come specificato nel modulo di adesione, copre il suo fabbisogno massimo di potenza, e conviene con il Fornitore che tale valore si intenda a tutti gli effetti come livello di potenza massima prelevabile dal Cliente e reso disponibile dal Distributore (AZ. ELETTR. MONGUELFO). Il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico non deve essere inferiore a 0,90 e quello medio mensile non deve essere inferiore a 0,70. Se il fattore di potenza medio mensile risulta inferiore a 0,70, il Cliente è tenuto a modificare i propri impianti in modo da riportarlo almeno a tale valore. Alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, per i quantitativi di energia reattiva induttiva prelevati, espressi in kvarh, numericamente eccedenti il 33% del corrispondente prelievo di energia attiva, espresso in kWh, si applicano i corrispettivi previsti dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti. Per le forniture con potenza disponibile superiore a 30 kW, è comunque in facoltà del Fornitore e/o del Distributore richiedere che il Cliente modifichi i propri impianti in modo da riportare ad un valore non inferiore a 0,90 il fattore di potenza medio mensile del prelievo. In nessun caso l'impianto del Cliente deve erogare energia reattiva induttiva verso la rete del Distributore. Non sono consentiti prelievi eccedenti la "potenza disponibile" se non previo accordo con il Fornitore. In tal caso, le parti concorderanno la necessaria modifica contrattuale per adeguare il valore della potenza disponibile al nuovo fabbisogno tenuto conto, in ogni caso, della potenzialità degli impianti del Distributore. Qualora il Cliente, in violazione di quanto sopra previsto, effettui un prelievo eccedente la "potenza disponibile", il Fornitore adegua d'ufficio la potenza imponibile al nuovo fabbisogno secondo la normativa ARERA vigente. In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Fornitore medesimo o ai terzi in conseguenza di un prelievo eccedente la "potenza disponibile", anche se relativi alla qualità del servizio erogato dal Fornitore al Cliente medesimo o a terzi. Inoltre, l'energia non potrà essere utilizzata in luoghi o per usi diversi da quelli stabiliti nel contratto, né potrà essere trasferita a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, né comunque ceduta a terzi.
- 10.4 **Per le forniture altri usi senza limitatore della potenza prelevata**
Il Cliente dichiara che il valore di "potenza disponibile" come specificato nel modulo di adesione, corrisponde al suo fabbisogno massimo di potenza, e conviene con il Fornitore che tale valore si intenda a tutti gli effetti come livello di potenza massima prelevabile dal Cliente e reso disponibile dal Distributore. Il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico non deve essere inferiore a 0,90 e quello medio riferito a periodi di consumo compresi tra due letture consecutive dei misuratori non deve essere inferiore a 0,70. Se il fattore di potenza medio risulta inferiore a 0,70, il Cliente è tenuto a modificare i propri impianti in modo da riportarlo almeno a tale valore. In nessun caso l'impianto del Cliente deve erogare energia reattiva induttiva verso la rete del Distributore (AZ. ELETTR. MONGUELFO). Non sono consentiti prelievi eccedenti la "potenza disponibile" se non previo accordo con il Fornitore. In tal caso, le Parti concorderanno la necessaria modifica contrattuale per adeguare il valore della potenza disponibile al nuovo fabbisogno, tenuto conto, in ogni caso, della potenzialità degli impianti del Distributore. Qualora il Cliente, in violazione di quanto previsto al comma che precede, effettui un prelievo eccedente la "potenza disponibile", il Fornitore adegua d'ufficio la potenza imponibile al nuovo fabbisogno secondo la normativa ARERA vigente. In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Fornitore stesso o a terzi in conseguenza di un prelievo eccedente la "potenza disponibile", anche se relativi alla qualità del servizio erogato dal Fornitore al Cliente stesso o a terzi. Inoltre, l'energia non potrà essere utilizzata in luoghi o per usi diversi da quelli stabiliti nel contratto, né potrà essere trasferita a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, né comunque ceduta a terzi.

ART. 11 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA/ RIDUZIONE DELLA POTENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 11.1 Se il Cliente non rispetta le norme contrattuali, AZ. ELETTR. MONGUELFO può:
- sospendere la fornitura di energia elettrica al Cliente che viola una delle disposizioni degli artt. 3, 8 e 12 e in questo caso gli addebita, oltre ai corrispettivi dovuti, le eventuali ulteriori spese connesse con la sospensione e la riattivazione. La sospensione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta di messa in mora, con cui il Fornitore preavverte il Cliente della sospensione;
 - risolvere di diritto il contratto, per violazione di una delle disposizioni degli artt. 3 e 8, con addebito delle eventuali ulteriori spese. La risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Cliente contenente l'intimazione di adempiere;
 - in caso di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della bolletta e fermo restando l'obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l'energia prelevata in frode:
 - o sospendere la fornitura, con effetto immediato a far data dalla esecuzione della verifica; la riattivazione della fornitura è tempestivamente effettuata, in caso di prelievo fraudolento, se il Cliente avrà provveduto al pagamento degli importi dovuti in base agli esiti della ricostruzione dei consumi per i periodi compresi fra la data in cui sono iniziati i prelievi fraudolenti e la data della verifica, che il Fornitore comunicherà per iscritto al Cliente; nonché degli Ulteriori Oneri che comprendono i danni al contatore o al limitatore, le spese di verifica sia tecniche che amministrative sostenute rispettivamente dal Distributore e dal Fornitore, le eventuali ulteriori spese comunicate. Nel caso di riattivazione non autorizzata, il riallaccio è condizionato anche al pagamento delle bollette scadute.
 - o risolvere di diritto il contratto, nel caso che il Cliente non effettui il pagamento previsto al punto precedente, previo invio di una comunicazione scritta al Cliente contenente l'intimazione di adempiere;
 - sospendere la fornitura o risolvere di diritto il contratto in caso di inadempimento dovuto a morosità relativa a una fornitura per usi domestici, dello stesso Cliente, in qualsiasi momento cessata. La sospensione o la risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Cliente di messa in mora, contenente il preavviso e l'intimazione di adempiere; fermo restando in ogni caso che, entro 5 giorni decorrenti dalla data dell'avvenuto sollecito, il Cliente medesimo, per evitare la sospensione o la risoluzione, può sanare la violazione e provvedere al pagamento di quanto dovuto, portando a conoscenza del Fornitore gli estremi del pagamento con le modalità indicate nelle comunicazioni medesime.
- 11.2 Qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura nei casi previsti ai punti precedenti del presente articolo, il Fornitore dispone una riduzione della potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 10 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, nel caso in cui perduri il mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

- 11.3 La sospensione non sarà applicata, oltre che nei casi specificamente previsti dal contratto, anche nelle ipotesi in cui il Cliente abbia pagato regolarmente la bolletta ma l'importo non sia stato ancora accreditato al Fornitore e sempre che il Cliente ne dia notizia al Fornitore stesso.
- 11.4 La sospensione non sarà inoltre disposta per i Clienti che necessitano di alimentare con energia elettrica apparati di cura medica. Tale previsione obbliga il Fornitore dal momento in cui perverrà al Fornitore stesso la denuncia del Cliente, per iscritto mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, o la comunicazione della ASL competente della installazione di tali apparati (a esempio, respiratori artificiali, apparati per dialisi nonché ogni altro apparato indispensabile alla sopravvivenza umana) e fino alla data in cui perverrà analoga dichiarazione relativa alla loro disinstallazione. Il Cliente acconsente a che il Fornitore, previo preavviso di almeno 7 giorni, effettui una visita di controllo per verificare l'effettiva esistenza dell'apparecchio. In caso di dichiarazioni mendaci ovvero di omessa comunicazione dell'avvenuta disinstallazione entro 30 giorni dalla disinstallazione medesima, il Fornitore, oltre all'applicazione delle altre sanzioni e misure previste dal contratto, si riserva di denunciare il Cliente, ricorrendone i presupposti, all'Autorità Giudiziaria Penale.
- 11.5 In nessun caso la sospensione potrà essere effettuata durante i giorni indicati come festivi dal calendario comune, i giorni di sabato e i giorni precedenti il sabato o i giorni festivi.
- 11.6 In caso di inadempimento, da parte del Fornitore, delle obbligazioni nascenti dal contratto, il Cliente, con comunicazione scritta inviata all'indirizzo del Fornitore indicato sia nella lettera allegata al contratto sia nella bolletta, contesterà allo stesso l'inadempimento intimando di sanare la violazione. Qualora il Fornitore non adempia entro i 15 giorni successivi alla spedizione di detta comunicazione, il Cliente potrà, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno, risolvere tutti i contratti di fornitura in corso con il Fornitore stesso.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ

- 12.1 Le Parti si danno atto che AZ. ELETTR. MONGUELFO non risponde dei danni causati dall'energia a valle del contatore.
- 12.2 Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del contatore, ossia quelli situati oltre il punto di uscita dai morsetti del contatore o del limitatore. Essi debbono essere conformi alle norme di legge e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e il loro uso non deve provocare disturbi alla rete del Distributore.
- 12.3 Il Fornitore può far effettuare verifiche e, se risultano irregolarità, può sospendere la fornitura per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti.
- 12.4 il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli apparecchi del Distributore (AZ. ELETTR. MONGUELFO) situati nei luoghi di sua pertinenza, tranne il caso che altri li danneggino: ma, in questo caso, il Cliente non risponde dei danni soltanto se presenta tempestivamente una denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza o ad altra competente e ne trasmette tempestivamente copia ad AZ. ELETTR. MONGUELFO.
- 12.5 AZ. ELETTR. MONGUELFO ha il diritto di accedere agli impianti e apparecchi di quest'ultimo, anche per effettuare verifiche; ove ubicati all'interno dei luoghi di pertinenza del Cliente - con esclusione dei luoghi di proprietà condominiale o destinati a uso comune - ciò avverrà previo preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o connesse a possibili prelievi fraudolenti.
- 12.6 Nel caso di verifiche ai contatori richieste dal Cliente, se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti stabiliti dalle norme CEI, il Cliente medesimo è tenuto a corrispondere il contributo previsto dalle delibere dell'ARERA il cui ammontare verrà in ogni caso comunicato al Cliente al momento della richiesta di verifica.
- 12.7 Nel caso in cui il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti e apparecchi del Distributore, se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti e apparecchi del Distributore il Cliente è tenuto a corrispondere i corrispettivi determinati in base ai criteri definiti dall'ARERA o comunque da questa approvati

ART. 13 - COMUNICAZIONI

- 13.1 Per le finalità del presente Contratto ed eccetto ove diversamente specificato, tutte le comunicazioni devono essere inoltrate rispettivamente agli indirizzi definiti nel Contratto. Le richieste di informazioni, i reclami e comunque tutte le comunicazioni del CLIENTE a AZ. ELETTR. MONGUELFO sono da inviare al seguente indirizzo:

Società Cooperativa Azienda Elettrica di Monguelfo
Via Rienza 7, MONGUELFO-TESIDO (BZ)
E-mail: info@ewerk-welsberg.com
Indirizzo PEC: info@pec.ewerk-welsberg.com

ART. 14 - DOMICILIO

- 14.1 Il CLIENTE e AZ. ELETTR. MONGUELFO eleggono domicilio per tutti gli effetti del Contratto rispettivamente presso la propria residenza o sede legale.

ART. 15 - STANDARD DI QUALITÀ, INDENNIZZO AUTOMATICO

- 15.1 In applicazione delle previsioni dell'Allegato A alla delibera n. 164/08 della ARERA* ("TIQV") AZ. ELETTR. MONGUELFO è tenuta a rispettare gli standard generali di servizio, che prevedono di:
- 15.1.1 inviare la risposta a richiesta scritta di informazioni entro 30 (trenta) giorni solari;
- 15.1.2 inviare la risposta a richiesta scritta di rettifica di fatturazione entro 40 (quaranta) giorni solari.
- 15.2 AZ. ELETTR. MONGUELFO è altresì tenuta a rispettare gli standard specifici di servizio, che prevedono di:
- 15.2.1 inviare la risposta a reclamo scritto entro 40 giorni solari;
- 15.2.2 rettificare la fatturazione e quindi restituire gli importi non dovuti e già pagati dal CLIENTE entro 90 (novanta) giorni solari;
- 15.2.3 rettificare la doppia fatturazione e quindi restituire gli importi non dovuti e già pagati dal CLIENTE entro 20 (venti) giorni solari.
- 15.3 Nel caso in cui gli standard specifici di servizio non vengano rispettati per responsabilità di AZ. ELETTR. MONGUELFO, AZ. ELETTR. MONGUELFO è tenuto a titolo di indennizzo al versamento al CLIENTE di uno dei seguenti importi:
- 15.3.1 Euro 20 (venti), se la prestazione viene eseguita entro il doppio del tempo previsto dagli standard specifici;
- 15.3.2 Euro 40 (quaranta), se la prestazione viene eseguita entro il triplo del tempo previsto dagli standard specifici;
- 15.3.3 Euro 60 (sessanta), se la prestazione viene eseguita oltre il triplo del tempo previsto dagli standard specifici.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

- 16.1 Il Contratto sarà disciplinato, oltre che dalle clausole in esso contenute, dalle disposizioni normative aventi carattere obbligatorio e vincolante, emanate dal legislatore, dalle autorità competenti o dall'ARERA. Tali disposizioni si intenderanno automaticamente recepite nel Contratto.
- 16.2 In caso di sopravvenute modifiche di disposizioni normative o di esigenze di servizio, AZ. ELETTR. MONGUELFO potrà unilateralmente modificare o integrare le condizioni del presente contratto, dandone comunicazione scritta al CLIENTE per fax, PEC o mediante raccomandata A/R con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Le anzidette modifiche e integrazioni avranno efficacia a partire dal primo giorno del mese successivo, fermo restando la facoltà del CLIENTE di recedere.
- 16.3 Il presente contratto sostituisce ogni precedente accordo tra le parti relativo alla fornitura di energia elettrica al/ai punto/i di riconsegna indicato/i nella Proposta di Contratto.
- 16.4 La nullità, la parziale nullità o l'impugnabilità di una o più clausole non comportano la nullità di tutto il Contratto. Le clausole nulle, parzialmente nulle o impugnabili, vengono sostituite dalle conformi disposizioni di legge, ossia da analoghe disposizioni efficaci che corrispondono al meglio alla volontà delle parti contrattuali.
- 16.5 La legge applicabile al Contratto, eseguibile in territorio italiano, è quella italiana. Il Foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore e il Cliente è quello ove è ubicata la fornitura.